

# Facciamo il punto

*Maggio 2024*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di maggio 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di giugno 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

### ***Cigs per le imprese di interesse strategico***

L'Inps, con la Circolare n. 62 del 6 maggio 2024, illustra i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Il documento chiarisce che, con l'entrata in vigore dell'art. 3 D.L. n. 4/2024, le aziende che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale e che si trovano in amministrazione straordinaria (con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa) possono continuare a beneficiare dei trattamenti di Cigs già approvati o in corso di approvazione, entro il limite delle risorse già stanziato con la legge di Bilancio 2024. Lo scopo è quello di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all'amministrazione straordinaria dell'impresa, la fruizione dei trattamenti di Cigs non si interrompa ma prosegua senza soluzione di continuità.

Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

### ***Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà***

Nella Circolare n. 66 del 20 maggio 2024 l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive relative ai contratti di solidarietà difensivi in favore delle aziende che siano state ammesse allo

sgravio dei contributi a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2022.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'esonero è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive, ad eccezione della Decontribuzione Sud.

La Circolare contiene le istruzioni per le modalità di recupero dell'agevolazione.

### ***Revoca delle dimissioni protette dopo la convalida***

Con la Nota n. 862 dell'8 maggio 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito a modalità e le tempistiche relative di revoca delle dimissioni rassegnate durante il cosiddetto periodo protetto e convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

Poiché le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia, nel periodo protetto, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida

dell'Ispettorato territorialmente competente, non risultano elementi ostativi al fatto che le dimissioni possano essere revocate prima dell'emanazione del provvedimento di convalida oppure anche successivamente purché prima della loro decorrenza e quindi della risoluzione del rapporto. Anche la revoca richiede un esame istruttorio da parte dell'Ispettorato al fine di valutare la genuinità della scelta della/del dipendente.

### **Minimali Inail 2024**

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 12 del 23 maggio 2024 contenente i limiti minimi di

retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2024.

Per la generalità dei lavoratori la retribuzione da prendere a riferimento è la retribuzione effettiva, che non può essere inferiore al minimale giornaliero fissato per il 2024 in 56,87 euro.

Per alcune categorie (ad esempio, dirigenti, lavoratori part time, ...) deve invece essere considerato una retribuzione convenzionale, anch'essa da adeguare, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera.

## **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

### **Metalmeccanica Aziende industriali - Accordi 5 febbraio e 9 giugno 2021**

Welfare: nel mese di giugno 2023, le aziende attivano a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di 200 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno.

Elemento perequativo: ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

Minimi tabellari: nel mese di giugno di ogni anno, le Parti si incontrano per definire, con specifico accordo, i minimi contrattuali per livello adeguandoli sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con l'Ipca.



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 – Roma

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 – Casalpusterlengo

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)

**20136 - Milano**

Via Salasco, 40  
T +39 02 855010.1  
F +39 02 855010.36/37

**00187 – Roma**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
T +39 06 32090291  
F +39 06 32090292

**26841 – Casalpusterlengo (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
T +39 0377 830878  
F +39 0377 89399

**Sede legale**

26841 Casalpusterlengo (LO)  
Via Felice Cavallotti, 13

**Gesam Società tra Professionisti S.r.l.**

Capitale Sociale 16.000 i.v.  
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152  
Pec: [gesam@legalmail.it](mailto:gesam@legalmail.it)  
[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu) | [www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)